



Registrato alla D.G.R.I. (5012)

D.M. n. 1518

Il Ministro degli Affari Esteri

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 112, settimo comma;

CONSIDERATO che ai sensi delle predette disposizioni la componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati verrà attribuita, tramite l'apposito procedimento negoziale, a tutto il personale della carriera diplomatica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 Novembre 2007 n. 218, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli Affari Esteri";

VISTO il D.P.R. 19.5.2010, n. 95 a norma dell'art.74 del Decreto legge 25.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n.133, concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il D.M. 11.10.2010, n.2060, registrato alla Corte dei Conti il 10.11.2010, registro 18, foglio 146, relativo alla disciplina delle articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale istituite presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, che contempla, tra l'altro, undici unità e ottantadue uffici di livello dirigenziale non generale, di cui dodici non attribuibili alla carriera diplomatica in base al D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368;

VISTO il D.M. 0049/bis del 10 febbraio 2011, e successive modificazioni, sulle articolazioni in sezioni delle unità e degli uffici di livello dirigenziale istituiti presso l'Amministrazione Centrale del Ministero Affari esteri con il predetto D.M. 11.10.2010, n.2060.

VISTO il D.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 concernente il recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia (biennio giuridico ed economico 2008-2009), in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce che una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato;

TENUTO CONTO dell'opportunità di preporre ad uffici di livello dirigenziale non generale ritenuti di particolare responsabilità e rilevanza in funzione degli obiettivi e delle priorità contingenti dell'Amministrazione funzionari aventi il grado di Ministro Plenipotenziario altrimenti collocati alle dirette dipendenze, attribuendo ad essi e ai loro vicari una posizionale funzionale superiore;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una ponderazione e graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione centrale sostitutiva del decreto ministeriale 30 aprile 2008 n. 1069;

SENTITE le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche e integrazioni;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai fini della determinazione del trattamento economico, la graduazione delle posizioni ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso l'Amministrazione centrale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è stabilita secondo lo schema seguente:

- a. Segretario Generale
- b1. Capo di Gabinetto; Vice Segretario Generale;
- b. Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici all'estero; Direttore Generale; Capo Servizio;
- c1. Vice Capo di Gabinetto; Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; Vice Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici all'estero; Vice Direttore Generale/Direttore Centrale; Vice Capo Servizio; Capo di Unità della Segreteria Generale; Direttore dell'Autorità Nazionale – UAMA; Capo dell'UTC presso la DGCS; Direttore dell'Istituto diplomatico; Direttore dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- c. Capo della Segreteria di Vice Ministro; Capo di Unità; Capo di Ufficio di particolare responsabilità e rilevanza, fino ad un massimo di diciotto posizioni ricoperte da funzionari aventi il grado di Ministro Plenipotenziario nell'ambito degli ottantadue uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero degli Affari Esteri, da nominare con decreto del Ministro degli Affari Esteri;
- d. Capo Ufficio; Capo della Segreteria di Sottosegretario di Stato; Capo di Segreteria del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero, di Direzione Generale, di Servizio; Ispettore operante nell'ambito dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero; Funzionario vicario di Capo Unità e del Direttore dell'Istituto Diplomatico; Funzionario del grado di Consigliere di Legazione e Consigliere di Ambasciata con funzioni vicarie di Capo Ufficio con posizione funzionale di cui alla lettera c) del presente articolo;
- e1. Funzionario vicario di Capo Ufficio con posizione funzionale di cui alla lettera d) del presente articolo; Funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero, di Direzione Generale, di Servizio;
- e. Capo sezione;
- f. Funzionario addetto agli uffici.

Articolo 2

1. La posizione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie è equiparata, in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre Amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti funzionari:

- capi delle strutture di cui alla lettera c) dell'articolo 1;
- capi delle strutture di cui alla lettera d) dell'articolo 1;
- funzionari di cui alla lettera e1) dell'articolo 1;
- funzionari di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

2. Le posizioni funzionali di cui al comma precedente sono attribuite con decreto del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione, sentito il Segretario Generale per le posizioni riconducibili alla lettera c) dell'articolo 1 e su sua proposta per i funzionari addetti alle Unità della Segreteria Generale.

Articolo 3

Ad integrazione delle posizioni menzionate alle lettere b1) e c1) dell'articolo 1, fatta salva la possibilità di attribuire tale ultima posizione anche a Ministri Plenipotenziari in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, le posizioni funzionali di cui all'articolo 2 sono attribuite per i funzionari diplomatici addetti agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione su proposta del Capo di Gabinetto, in relazione al livello di responsabilità che l'incarico comporta e alla rilevanza della materia trattata, nonché al tipo di relazioni intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre Amministrazioni dello Stato.

Articolo 4

La posizione dei funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello Stato o enti territoriali italiani è correlata agli incarichi loro affidati dai predetti organi o enti.

Articolo 5

E' abrogato il decreto ministeriale n. 1069 del 30 aprile 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione.

Roma,

1 AGO. 2013

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri
Visto n. 2500 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

Roma,

9 AGO. 2013
IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE
D.ssa Luisa LERDA

Aff. Esteri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 24 SET. 2013
Reg. n. 8 Fog. n. 28

